CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 18

Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'ISVAP.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2006, non più in vigore dal 30 giugno 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	II — Accesso all'attività assicurativa
Capo	II — Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-18-attivita-in-regime-di-prestazione-di-servizi-in-un-altro-stato-membro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it